



Segretariato generale della Giustizia amministrativa **Il Segretario generale**

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, ed in particolare l'art.30 comma 2 *quinquies*, il quale stabilisce che *“salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nazionali ed integrativi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”*;

VISTO, inoltre, il decreto legislativo n. 165 del 2001 sopra citato ed in particolare l'art. 30, comma 2 bis, stante il quale *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), ed in particolare l'art.1, comma 47, stante il quale *“In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato”, la mobilità, anche intercompartimentale, “è consentita tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;*

CONSIDERATO che, allo stato, per il personale proveniente da amministrazioni non ricomprese nel comparto ministeri non esiste alcuna equiparazione professionale tra la categoria giuridica/economica posseduta e la posizione che il predetto personale deve rivestire all'atto del passaggio per mobilità presso la Giustizia amministrativa;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale interessato alla procedura di mobilità con riferimento alle voci di trattamento economico fondamentale ivi previsti;

CONSIDERATO che i nuovi trattamenti economici per il personale trasferito per mobilità intercompartimentale sono corrisposti in via provvisoria, fatti salvi comunque i successivi conguagli, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

VISTA la nota del Segretario generale della giustizia amministrativa p.t. n.19837 in data 27 novembre 2012, con la quale è stata avviata la procedura di mobilità per l'inquadramento nei ruoli della giustizia amministrativa del personale che abbia maturato almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici della giustizia amministrativa alla data del 31 gennaio 2013;

RITENUTO di dover stabilire, in applicazione della previsione di cui al citato art.30, comma 2 *quinquies* del d.lgs 30 marzo 2001, n.165, i criteri generali, sotto il profilo giuridico ed economico, per l'inquadramento nel ruolo della giustizia amministrativa del personale in posizione di comando da almeno due anni alla data del 31 gennaio 2013 e già appartenente ad amministrazioni non ricomprese nel comparto Ministeri, in assenza di espressa equiparazione tra la categoria giuridica/ economica posseduta del personale interessato e quella da ricoprire presso la Giustizia amministrativa;

PRESO ATTO della categoria rivestita dagli interessati, sotto il profilo giuridico, al momento del comando presso la Giustizia amministrativa,

DECRETA

1. I criteri generali per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giustizia amministrativa del personale in posizione di comando proveniente da Amministrazioni non ricomprese nel comparto ministeri sono i seguenti:

1.1. Sotto il profilo giuridico, il dipendente è inquadrato nel profilo e nell'area del comparto Ministeri corrispondenti alla categoria di provenienza al momento del comando, tenuto conto delle modalità di accesso alla stessa.

1.2. Sotto il profilo economico è operato il raffronto fra il trattamento fondamentale (stipendio base/iniziale, IIS, RIA) comprensivo anche dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche e dell'indennità di vacanza contrattuale, come percepito dal dipendente presso l'amministrazione di provenienza e l'analogo trattamento stipendiale spettante presso la Giustizia amministrativa, maggiorato dell'assegno previsto dall'art.62 della legge n. 193/1964, per il quale pende ricorso per Cassazione, ferma la necessità del recupero delle somme corrisposte nel caso di accoglimento del medesimo. Sulla base del predetto raffronto è determinata la fascia

retributiva d'inquadramento spettante presso la Giustizia amministrativa, assicurando il rispetto del principio in base al quale detta fascia retributiva, ai sensi del citato art. 30 comma 2 *quinquies del d.lgs n.165/2001*, non potrà essere superiore allo stipendio base/iniziale erogato dall'amministrazione di provenienza.

Resta ferma la verifica, presso gli organi competenti, degli effetti della sopravvenuta abrogazione dell'art.202 del DPR 10 gennaio 1957, n.3 e dell'art.3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n.537 ai sensi dell'art.1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Roma

15-1-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Consigliere di Stato Oberdan Forlenza)

